

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

XCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	979	
Proposte e disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96);		Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2855) 980
CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297);		PRESIDENTE . . . 980, 981, 982, 983, 984, 985
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai famigliari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519);		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . 980, 981, 982, 983, 984
DAL CANTON MARIA PIA: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886);		BUBBIO 980, 982, 983, 983
BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137);		LUCIFREDI 980, 982, 984, 985
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 980, 982, 983, 984
		GIANQUINTO 980, 981
		DELGROIX 981
		CAPPUGI 981, 985
		BERLINGUER 983, 985
		CAPACCHIONE 984
		SAMPIETRO UMBERTO 985

La seduta comincia alle 9,40.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. I deputati Ferrì, Jacometti, Luzzatto e Pertini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Andò, Maria Vittoria Mezza, Berlinguer e Albizzati.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137); e del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni inabili a proficuo lavoro e nullatenenti », d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo " sfollamento " »; d'iniziativa del deputato Scalia « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità », d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: « Norme di attuazione del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità », e del disegno di legge. « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

Il relatore, Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Dopo gli accordi di massima, raggiunti nel corso della precedente seduta, propongo di esaminare la prima parte del testo governativo. Sull'articolo 1, come i colleghi ricorderanno, sono sorte delle discussioni in merito alla possibilità che i dipendenti dal Ministero della pubblica

istruzione e, segnatamente, gli insegnanti, siano posti in congedo subito dopo aver raggiunto, nel corso dell'anno scolastico, i limiti di età. Poiché tale dubbio è fondato mi dichiaro favorevole ad un emendamento da collocare o nel testo dell'articolo 1, oppure nelle disposizioni transitorie, in modo da evitare interpretazioni equivocate della norma.

BUBBIO. Bisogna chiarire che il prolungamento del servizio, fino al termine dell'anno scolastico, è limitato unicamente al personale insegnante e non anche agli altri impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

LUCIFREDI. Accedendo all'osservazione fatta dall'onorevole Bubbio, resta inteso che le norme, che stabiliscano questa particolare decorrenza, andranno applicate soltanto per il personale insegnante. Si potrebbe, pertanto, accogliere un emendamento di questo genere: « ...né a quelle che stabiliscono, per il personale insegnante, una particolare decorrenza dalla cessazione dal servizio ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho alcuna difficoltà di accettare questo emendamento che ha un valore più che altro esplicativo. Vorrei soltanto prospettare l'opportunità di inserire l'emendamento nelle norme transitorie.

GIANQUINTO. A me sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi sia opportuno e che debba essere collocato proprio in questo articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi al comma 4 dell'articolo 1:

« ...né a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza dalla cessazione dal servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che resta così formulato:

« Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il colloca-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

mento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, né a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza dalla cessazione dal servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio utile e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni ».

Poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette sono licenziati al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 1 ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Per ragioni di coordinamento l'ultimo comma di questo articolo va modificato, là dove dice: « Si applica il disposto del terzo comma dell'arti-

colo 1, », con la seguente formula. « Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

DELCROIX. Il termine « licenziati », usato al comma secondo non mi sembra particolarmente felice.

GIANQUINTO. Sono d'accordo.

CAPPUGI. Propongo di usare la locuzione « cessano dal servizio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento: « cessano dal servizio ».

(È approvato).

Con queste modificazioni, pongo in votazione l'articolo 3:

« Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 1 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data da cui ha effetto la presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e non conti 40 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto ma comunque per non oltre un biennio dalla data sopraindicata.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo - che, alla data da cui ha effetto la presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo e non abbia compiuto venti anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che raggiungerà il limite di età entro un biennio dalla data da cui ha effetto la presente legge senza aver compiuto, rispettivamente, 40 anni di servizio utile o venti anni di servizio effettivo ».

DELCROIX. Per una questione di forma, propongo di sostituire al primo comma dell'articolo 4 la parola « ma » con la congiunzione « e », nonché le parole « da cui ha effetto

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

la presente legge » con le parole « alla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento che sostituisce la parola « ma » con l'altra « e ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento che sostituisce le parole « da cui ha effetto la presente legge » con le altre « alla entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

LUCIFREDI. Vorrei richiamarmi ad un accenno già fatto in sede di discussione generale circa la interpretazione del secondo e terzo comma di questo articolo 4, in relazione agli ultimi tre commi, testé approvati, dell'articolo 1. Nell'articolo 1 (ultimi tre commi) abbiamo riconosciuto il pensionamento, anche con soli quindici anni di servizio, a favore di coloro che non abbiano maturato una maggiore anzianità al momento in cui raggiungono il termine rigido fissato dalla legge. Nell'articolo 4, invece, si dice, con disposizione cogente, che alla data di entrata in vigore della legge chi abbia superato i limiti di età e non abbia compiuto i venti anni di servizio, viene trattenuto in servizio. Domando se il collocamento a riposo con quindici anni di anzianità, cui fa riferimento l'articolo 1, debba considerarsi norma applicabile soltanto per gli impiegati che raggiungono il limite dei 65 o 60 anni di età dopo i due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo spirito della disposizione, alla quale si riferisce l'onorevole Lucifredi, va inteso nel senso di consentire ai dipendenti, entrati con ritardo nella carriera, e che non abbiano maturato il minimo necessario per ottenere la pensione, di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento del diritto alla pensione stessa.

LUCIFREDI. Non vedo come possa conciliarsi il limite rigido fissato dall'articolo 1 con il disposto dell'articolo 4 ove si dice che il personale, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non viene trattenuto fino al compimento dei 65 anni, ma, invece, sino al raggiungimento dei venti anni di anzianità.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il termine « trattenuto in servizio » non vuole certo significare « obbligato a rimanere in servizio ». Ecco come spiegare la contraddizione accennata dall'onorevole Lucifredi: nell'articolo 1 si stabilisce che, compiuti 15, 16, 17 anni di

servizio, chi ha raggiunto 65 anni di età può andare in pensione. Tuttavia, per agevolare il dipendente, viene previsto il suo trattenimento in servizio fino ai 20 anni di anzianità pensionabili. Così, l'espressione « è trattenuto », mentre rappresenta un impegno da parte dell'amministrazione, si risolve in una facoltà da parte del dipendente.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo opportuno chiarire che il nuovo stato giuridico degli impiegati dello Stato, fissato dalla legge 11 gennaio 1946, stabilisce che si entra nell'amministrazione dello Stato con un'età non inferiore a 18 anni e che si viene collocati a riposo non oltre i 65 anni. Questo è un principio di carattere generale. Si è fatto, poi, il caso di funzionari, per lo più appartenenti agli alti gradi, che è opportuno mantenerne in servizio per la loro specifica preparazione. Il provvedimento che noi stiamo esaminando riguarda questi casi, salvi restando tutti gli altri limiti di età che si riferiscono a particolari categorie (magistrati, cancellieri, professori universitari, ecc.). Il principio generale è quello di collocare a riposo il dipendente dello Stato quando abbia raggiunto i 65 anni di età.

BUBBIO. Propongo di aggiungere alle parole « è trattenuto » le seguenti « col suo consenso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo. « col suo consenso ».

(Non è approvato).

Poiché non vi sono altri emendamenti e nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'articolo 4 con gli emendamenti approvati:

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, dalla data della entrata in vigore della presente legge abbia superato i limiti di età ivi previsti e non conti 40 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque per non oltre un biennio dalla data soprandicata.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo e non abbia compiuto i venti anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che raggiungerà il limite di età entro un biennio dalla data dell'entrata in vigore della presente legge

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

senza aver compiuto, rispettivamente, 40 anni di servizio utile o venti anni di servizio effettivo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, al 30 dicembre 1957, abbia superato i limiti di età ivi previsti e conti 40 anni di servizio utile può essere trattenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore ad un anno dal compimento dei predetti limiti di età.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale che conti 40 anni di servizio utile e che raggiungerà il limite di età entro un anno dal 30 dicembre 1957.

Il personale che viene trattenuto in servizio ai sensi del primo e del secondo comma è collocato in soprannumero rispettivamente dal 30 dicembre 1957 o dalla data di compimento di entrambi i limiti di età di servizio. In corrispondenza ai posti considerati in soprannumero devono tenersi scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza del personale stesso.

BUBBIO. Perché si è stabilito il termine del 30 dicembre e non del 31 come sembrerebbe più logico?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è voluto evitare di fare coincidere il periodo di decorrenza con un giorno festivo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Faccio osservare che siamo già nel mese di luglio del 1957 e, nell'ipotesi che questo provvedimento abbia bisogno di una lunga discussione, sarebbe opportuno non precisare la data, ma limitarsi a dire semplicemente « dall'entrata in vigore della presente legge ».

BERLINGUER. Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi relativo alla sostituzione delle parole « al 30 dicembre 1957 », con le altre « alla data della entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modificazioni apportate:

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e conti 40 anni di servizio utile può essere trattenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore ad un anno dal compimento dei predetti limiti di età.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale che conti 40 anni di servizio utile e che raggiungerà il limite di età entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Il personale che viene trattenuto in servizio ai sensi del primo e del secondo comma è collocato in soprannumero rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data di compimento di entrambi i limiti di età e di servizio. In corrispondenza ai posti considerati in soprannumero devono tenersi scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza del personale stesso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« I provvedimenti che dispongono nomine a posti di ruolo negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data da cui ha effetto la presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data da cui ha effetto la presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata di cui al precedente comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in cui il dipendente statale deceda prima della scadenza del biennio la vedova e gli orfani possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella precedente seduta l'onorevole Lucifredi fece rilevare come la materia contenuta in questo articolo fosse stata già regolata dalla legge 5 maggio 1952, n. 521, che detta disposizioni sia in merito alla valutazione dei servizi prestati dai dipendenti presso altre amministrazioni, che al trattamento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

di pensione. L'onorevole Lucifredi chiese quale sarebbe stata la sorte del provvedimento, che noi stiamo esaminando, visto che la materia è già regolata legislativamente per cui si potrebbero determinare eventuali contrasti.

Le norme già contenute nell'articolo 6 della legge n. 521, sono state, oggi, trasfuse nell'articolo 9 del provvedimento che si trova al nostro esame, e ciò per un motivo assai semplice: la procedura, prevista dalle norme del citato articolo 6, era poco precisa in quanto prevedeva che l'impiegato dovesse denunciare, ai fini del riscatto, la eventuale prestazione presso altre amministrazioni entro due anni dall'assunzione in servizio. Però, non veniva comminata alcuna decadenza ed in tal modo gli accertamenti di competenza dei vari ministeri, ai fini della valutazione dei servizi prestati dal funzionario presso altre amministrazioni, avevano inizio quando il dipendente si trovava, ormai, ai limiti del collocamento a riposo. Così, dopo 30, 40 anni aveva appena inizio questo accertamento, con le difficoltà facilmente immaginabili.

Ecco, perché abbiamo cercato di modificare questo sistema studiando una procedura non solo più spedita, ma che pone il dipendente dello Stato, nel momento in cui è assunto in servizio, davanti alla necessità di denunciare, pena la decadenza, il servizio eventualmente prestato in altre amministrazioni. In questo modo, non appena il dipendente verrà collocato a riposo la sua posizione pensionabile sarà subito definita, perché l'amministrazione avrà avuto a sua disposizione tutto il tempo necessario per gli accertamenti e controlli.

LUCIFREDI. Debbo, innanzi tutto, un ringraziamento all'onorevole Sottosegretario per avere chiarito i miei dubbi che, come si evince dalle stesse sue cortesi parole, erano fondati. Resta, però, il fatto che la legge 5 maggio 1952 non ha trovato applicazione sia per le difficoltà cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario, sia perché le amministrazioni nulla hanno fatto per dare applicazione alla norma. conseguentemente è stato necessario abrogarla, anche se oggi essa rivive, sia pure modificata e semplificata, nel provvedimento al nostro esame. Auspico, perciò, che questa nuova legge, che stiamo elaborando, possa trovare, da parte degli uffici amministrativi, una migliore accoglienza ed una effettiva applicazione. Vorrei, inoltre, raccomandare all'onorevole Sottosegretario di vedere se, eventualmente, il contenuto dell'articolo 4

della legge del 1952 — che a quanto pare rimane nella sostanza — possa determinare un qualche contrasto con il testo della legge in discussione in modo da evitare, tempestivamente, ogni eventuale complicazione interpretativa.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La materia è stata tutta trasfusa e disciplinata nell'articolo 9.

LUCIFREDI. Sta bene. Vorrei fare ancora un'altra osservazione sulla parte finale del primo comma, a proposito della decadenza. Purtroppo, accade spesso che un dipendente dello Stato chieda insistentemente la documentazione di servizi prestati presso altre amministrazioni e che, indipendentemente dalla sua volontà, questa documentazione non gli venga fornita dagli uffici competenti. Vorrei, perciò, che si considerasse l'opportunità di evitare che il dipendente debba a soffrire dei danni per effetto della negligenza di un dato ufficio amministrativo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io penso che due anni, nonostante tutti i possibili ritardi burocratici, siano sufficienti per presentare la documentazione, anche perché non vorrei che, allargando eccessivamente i termini per la presentazione dei documenti, si finisse con il ricadere negli inconvenienti che abbiamo voluto evitare.

LUCIFREDI. Appunto, questi inconvenienti si possono eliminare sopprimendo qualsiasi termine di decadenza. Propongo pertanto, di aggiungere il seguente emendamento

« La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di aver tempestivamente richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta ».

CAPACCHIONE. Mi dichiaro nettamente contrario a questo emendamento in quanto il termine di due anni è abbastanza ampio e costituisce, d'altra parte, uno stimolo per gli organi burocratici a fornire tempestivamente i documenti richiesti. Noi non possiamo e non dobbiamo indulgere a presupposti di negligenza o di colpa da parte dell'amministrazione e non nascondiamoci che, con l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi, si potrebbe verificare il caso di un dipendente il quale cerchi di fare valere un assunto, basandolo esclusivamente sulla mancata risposta da parte dell'organo burocratico competente.

BUBBIO. Si potrebbe, eventualmente, portare il periodo da due a tre anni.

LUCIFREDI. Desidero far presente che a volte si tratta di servizi prestati alle dipendenze di enti, quali le amministrazioni provinciali e comunali, consorzi, ecc., che con il passare del tempo vengano ad essere soppressi.

SAMPIETRO UMBERTO. Vedi i casi dei funzionari degli Enti della Venezia Giulia, Dalmazia, Africa Orientale...

LUCIFREDI. Riesce, in questi casi, assai difficile individuarne l'eredità tanto che esiste tutta una serie di situazioni per cui, a volerle ignorare, si fa della poesia. Infatti, dire che queste cose non debbono accadere è una cosa bellissima sul piano astratto, ma nulla toglie, al fatto concreto ed obiettivo del loro verificarsi.

Anch'io ritengo che il termine di due anni sia abbastanza ampio e, perciò, non accederei alla proposta di portarlo a tre anni in quanto ciò non servirebbe a cambiare la situazione. Ecco perché mi permetto di insistere sul mio emendamento.

CAPPUGI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Lucifredi. Effettivamente si tratta di una cautela che non turba per nulla lo spirito della legge, mentre costituisce una valvola di sicurezza per certi casi che potrebbero danneggiare seriamente, e non per colpa loro, i diritti di taluni dipendenti dello Stato.

BERLINGUER. Anche io mi dichiaro favorevole all'emendamento Lucifredi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lucifredi, che va posto alla fine del primo comma dell'articolo 6:

« Le decorrenza non opera quando l'interessato dimostri di avere tempestivamente richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta ».

(È approvato).

La onorevole Viviani Luciana ha presentato due emendamenti al terzo comma dell'articolo 6. Il primo sostituisce le parole: « Nel caso in cui il dipendente statale deceda », con le parole: « in caso di morte del dipendente statale »; il secondo sostituisce le parole: « la vedova e gli orfani », con le parole: « gli aventi diritto a pensione di reversibilità ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso:

« I provvedimenti che dispongono nomine a posti di ruolo negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decorrenza non opera quando l'interessato dimostri di avere tempestivamente richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data da cui ha effetto la presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data da cui ha effetto la presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata di cui al precedente comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso ».

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rimandato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
